



Istituto d'Istruzione Superiore "F. Albert"

Via Tesso, 7 - 10074 - LANZO TORINESE (TO)
Tel. 0123/29191 – email: TOIS023008@istruzione.it
PEC: TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
web: <http://www.iisalbert.edu.it>
C.F. 92028700018



Agli Atti

OGGETTO: Regolamento Applicazione della normativa contro il fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto La Legge 584 del 1975 e la Direttiva Ministeriale 14/12/1995;
Vista La Circolare esplicativa del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità;
Vista La Legge Finanziaria del 2001 (art. 52, comma 20-Legge 448/01) e la finanziaria 2005 (L.311/04, comma 189)
Visto D.L. N°104 del 12 Settembre 2013 - Art. 4
in accordo con il R.S.P.P.;

DETERMINA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART 1 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi del D.L. N°104 del 12 Settembre 2013 - Art. 4 “ Tutela della Salute nelle Scuole ” si è stabilito il divieto assoluto di fumo in ogni pertinenza della Scuola; il divieto pertanto riguarda sia gli spazi interni che le aree esterne (cortili, scale di sicurezza, ecc.) ed è esteso anche all’”utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. Il divieto è segnalato con appositi cartelli.

ART 2 – INDIVIDUA AGENTI ACCERTATORI

In applicazione dell’art.4, c.1 lett.b) della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul “Divieto di fumo” e dell’Accordo Stato Regioni del 16.12.04, è facoltà del D.S. individuare i responsabili preposti all’applicazione del divieto; a costoro pertanto, verranno attribuite le “Funzioni di Agente Accertatore”, con specifico atto formale controfirmato per accettazione da parte del dipendente. Le figure abilitate a comminare la sanzione sono quindi funzionari incaricati, oltre il dirigente scolastico.

All’Agente Accertatore incaricato spettano i seguenti compiti:

1. Vigilare sulla corretta applicazione dei Cartelli informativi, da collocarsi in modo ben visibile ad ogni piano, con particolare evidenza per gli spazi comuni (disimpegni, atri, ecc.);
2. Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle in duplice copia, utilizzando apposito modello con notifica alla famiglia per gli alunni minorenni;
3. Consegnare una copia del verbale firmato all’interessato, con indicazione di restituzione del tagliando di notifica da parte dei genitori, e una copia alla segreteria didattica per la registrazione al protocollo;
4. Consegnare altresì al trasgressore le indicazioni per il pagamento della multa;

5. Segnalare sul Registro elettronico l'infrazione avvenuta nelle annotazioni disciplinari, per la quale è prevista da Regolamento di Istituto una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni per un giorno;
6. Compilare l'apposito modulo di trasmissione dell'infrazione al Prefetto di Torino, da consegnare in segreteria didattica per il completamento della pratica

ART 3 – SANZIONI E MULTE

Come stabilito dal D.L. 104/13 in riferimento all'art.7 L.584/75 e successive modificazioni, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La sanzione disciplinare prevista da Regolamento di Istituto per la violazione del divieto di fumo è la sospensione dalle lezioni di 1 giorno.

ART 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Si evidenzia che al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, utilizzando il modello F23 - Agenzia delle Entrate - presso la Tesoreria Provinciale, oppure in Banca o Uffici Postali, con codice tributo 131T; presso questi ultimi (Uffici Postali) il versamento può anche essere eseguito con bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo Scuola).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria Scolastica.

Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a 2.000,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei locali ove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

ART 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le figure abilitate a comminare la sanzione sono i funzionari incaricati, oltre il dirigente scolastico.

Il personale docente, il personale ATA e gli studenti risultano comunque parte integrante nella gestione del sistema. Per parte integrante si intende che chiunque ravvisi una violazione alla normativa in oggetto deve darne comunicazione al funzionario incaricato o al Dirigente scolastico.

Il dovere dunque di far osservare la norma è in capo a tutto il personale, docente e non; i docenti accertatori aggiungono al citato dovere l'incarico di compilare il verbale.

Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a 2.000,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei locali ove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 6 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

□ [Legge 28 Dicembre 2001, n. 448](#)

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 285.

Art. 52 (Interventi vari)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. (1)

2. Le persone indicate all'art.2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lett. b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

(1) NOTA INTEGRATIVA AGGIORNAMENTO SULL'AMMONTARE DELLA SANZIONE

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il **modello F23 – codice tributo 131T** (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Modalità di pagamento delle sanzioni:

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

□ DDL del 26 Luglio 2013

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro

□ Legge 16 Gennaio 2003, n. 3

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."(comma inserito dal DDL del 26.07.2013)

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), ...omissis...

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della L. 584/75.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

□ Accordo tra il ministero della Salute, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'Art. 51 comma 7 della Legge 16 Gennaio 2003, n.3 - Rep. N. 215 del 16 Dicembre 2004

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Seduta del 16.12.04

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano preceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare – fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 3 e 4 – i soggetti incaricati alla vigilanza e all'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

□ Testo approvato dal Consiglio dei Ministri (26 Luglio 2013)

DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale ...omissis...

Art. 27 (Disposizioni in materia di fumo)

2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."

Art. 28 (Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche...)

6. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale ...omissis...

9. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

□ Decreto-Legge 12 Settembre 2013, n. 104

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 11 Novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93